

**Risoluzione n. 124/08 dell'11 marzo 2008
per film "Apocalypto" su emittenti Sky**

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Media e Minori riunito l' 11 marzo 2008 ;

a conclusione del procedimento prot. n. 10/08 riguardante la ripetuta diffusione del film "Apocalypto" su emittenti Sky sia in fascia protetta, sia in prima serata;

valutata, con le indicazioni della Sezione istruttoria n. 1 assegnataria del procedimento, la memoria difensiva fatta pervenire da Sky Italia s.r.l. in data 13 febbraio 2008 per chiarire le modalità di funzionamento del proprio parental control, accompagnata da una eccezione preliminare di "carenza di potere di accertamento e sanzione" di questo Comitato, "salvo e impregiudicato ogni diritto e con espressa riserva di ogni azione innanzi alle competenti autorità";

ritenuto che, ai fini della dimostrazione di infondatezza delle eccezioni preliminari di Sky Italia, è sufficiente un rinvio alla precedente ed analoga Risoluzione emessa da questo Comitato nei confronti di Sky s.r.l. in data 18 dicembre 2007 n. 117/ 07, ritualmente comunicata nel testo integrale alla medesima Sky s r l, e che qui si richiama ad ogni effetto;

rilevato che il film del regista Mel Gibson si caratterizza per contenuti e scene di cruda violenza verso uomini o animali, rappresentate in forma particolarmente impressionante, che hanno originato pubbliche polemiche culminate per intervento del Giudice amministrativo (Tar Lazio sez. II n. 2301 del 16 marzo 2007) nel divieto ai minori di 14 anni e che, tuttavia, il film stesso è stato programmato da emittenti Sky in orario di "televisione per tutti", (Cinema 1, 14 gennaio, ore 21 ed ancora in altri giorni successivi in diversi orari ; Cinema 3, il 16 e 19 gennaio ore 21), anzi, sia pure parzialmente, perfino in "fascia protetta", e precisamente su Sky Cinema 1 il 27 gennaio 2008 a partire dalle 18.42 e il 25 febbraio a partire dalle 18.25;

considerato che il film risulta – come sottolineato da una critica attenta – caratterizzato da contenuti violenti (violenza feroce e sanguinosa; donne stuprate; scene frenetiche e disturbanti; oltre una sorta di truculenta caccia alla volpe con oggetto uomini, uccisi e pugnalati alle spalle);

richiamata la succitata sentenza del Tar Lazio, in cui si pone il rilievo: che" il predetto film contiene numerose scene di violenza verso uomini e animali, quali tra le tante: l'uccisione di un tapiro i cui organi interni, testicoli compresi vengono estratti e mangiati dai cacciatori, la cui velata ironia potrebbe non essere compresa da minori; un sacrificio umano; un cacciatore, al quale era stato praticato un vistoso taglio nell'addome, che cammina con le viscere in mano ed un vistoso buco dal quale sgorga copioso il sangue; l'invasione di un villaggio da parte di una tribù con violenze su uomini, donne e bambini; il sacrificio di un prigioniero al quale viene estratto il cuore ancora pulsante e mostrato ai presenti e il cui corpo, successivamente decapitato, viene fatto rotolare tra gli spettatori; la fuga del protagonista costellata da uccisioni violente, causate da animali feroci o trappole e soprattutto da un clima di tensione particolarmente elevato ed insistente.;". che le "scene di violenza" sono "rappresentate in forma particolarmente impressionante, accresciuta dal clima di tensione in cui sono ambientate"

considerato che per gli anzidetti ripetuti ed esasperati contenuti di violenza il film è stato vietato ai minori in molti paesi europei ed extra europei, in Olanda e Portogallo 16 anni, in Spagna e

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione Media e Minori

Canada Alberta 14 anni, in Irlanda, Finlandia, Giappone, e Australia 15 anni, in Svizzera cantone di Ginevra e di Vaud 16 anni, in Regno Unito, Germania, Polonia, Israele, Norvegia, Canada – British Columbia/Ontario, Taiwan, Sud Corea e in Argentina 18, in Francia a 12 anni; in USA dall'MPAA classificato Restricted con la dicitura 'Under 17 requires accompanying parent or adult guardian';

rilevato, inoltre, che, in contrasto con il divieto ai minori di anni 14, la trasmissione Cinema 3 alle 21,05, e la Guida di Sky sia on line sia a stampa hanno indicato, invece, una inidoneità ai minori di 12 anni, non si sa come giustificata, poiché una esplicita richiesta di chiarimento al riguardo del Comitato formulata in data 21 febbraio è rimasta inevasa;

che le emittenti televisive non possono alleggerire i divieti posti dalle classificazioni dei film per le sale, ma solo inserire classificazioni più rigorose, in quanto, altrimenti, si darebbe luogo ad elusioni ed aggiramenti di obblighi derivanti per tutte le trasmissioni televisive (Codice autoregolamentazione tv e minori; art. 34, comma 2, t. u. n. 177 del 2005, derivato da art. 15, comma 10, legge 6 agosto 1990, n. 223) da disposizioni normative vincolanti, agganciate a divieti per le sale cinematografiche, con vanificazione della tutela dei minori e dell'affidamento parentale;

ritenuto, pertanto, che ancora una volta risulta confermata l'inaffidabilità del c.d. parental control come soggettivamente organizzato da SKY, al di fuori di qualsiasi trasparenza e esternazione di criteri suscettibili di verifica (v. al riguardo la richiamata Risoluzione n. 117/07) e sia stato seriamente compromesso l'esercizio dello stesso parental control così come descritto da Sky, sulla cui adeguatezza permane ogni incertezza accompagnata da difetto di affidamento, e mancanza di previsione normativa primaria;

che dall'insieme dell'ordinamento comunitario, attraverso le direttive e le altre indicazioni risultanti dalle pronunce qualificate degli Organi comunitari e della Giurisprudenza della Corte europea emerge: a) l'esigenza di prevalenza, nel bilanciamento degli interessi, di quelli attinenti alla dignità dell'uomo e alla tutela dei minori; b) la indifferenza dello strumento utilizzato nelle trasmissioni televisive se suscettibili di essere ricevute da un numero indeterminato di utenti, ancorché con abbonamento; c) la salvaguardia, anche nei servizi ad accesso condizionato, delle disposizioni a tutela dei minori comprese quelle in conformità della direttiva 89/552/CEE; d) lo scopo dell'accesso condizionato (e quindi le conseguenze nella valutazione di effettività ed adeguatezza), non solo per garantire il diritto di autore e la protezione dei profitti, ma anche per la protezione dei minori dai contenuti nocivi; e) l'esigenza di un trattamento minimo uniforme per le restrizioni e vincoli delle trasmissioni a pagamento, nelle molteplici forme anche di video quasi a domanda e di video a richiesta, in quanto queste ultime comparabili ai servizi televisivi ed in concorrenza per lo stesso pubblico delle trasmissioni televisive, altresì ad evitare distorsioni di mercato e lesione di legittimi interessi nazionali –tra cui anche la tutela dei minori

che proprio la richiamata direttiva 89/552 contiene un obbligo di divieto assoluto e generalizzato (quale sia il sistema in chiaro o ad accesso condizionato) di “programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni, in particolare scene pornografiche e di violenza gratuita” (art. 22, comma 1, in relazione all'art. 1 e, art. 22, comma 3); mentre per “gli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni si impone, come alternativa al divieto, la scelta dell'ora o altro accorgimento tecnico che “escludano che i minorenni, che si trovano nell'area di diffusione, assistano normalmente a tali programmi”;

che le regole fissate nella predetta direttiva 89/552 e successive integrazioni hanno valore prevalente sull'ordinamento interno insieme alle altre norme comunitarie e agli obblighi

Comitato di applicazione
Codice di autoregolamentazione Media e Minori

internazionali a tutela dei minori ed in ogni caso insieme alle altre puntuali disposizioni della direttiva integrativa 11 dicembre 2007/65, non necessitanti di interventi adeguativi, in quanto il singolo ordinamento interno abbia già disposizioni coincidenti o analoghe alla direttiva stessa;

che le anzidette regole possono essere utilizzate, così come la restante normativa comunitaria, come “clausole generali di interpretazione” delle correlate vigenti norme italiane (fermi i principi fondamentali costituzionali relativi alla dignità della persona umana), di modo che l’interprete resta tenuto, tra le diverse soluzioni, a scegliere l’interpretazione conforme al “rispetto della Costituzione nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario”; che ciò vale anche per l’interpretazione dell’ambito e della efficacia delle norme interne a tutela dei minori anche a proposito delle trasmissioni ad accesso condizionato e tanto più quanto si tratti di norme interne subprimarie;

che, in ogni caso, con riferimento alla previsione dell’art. 4, comma 1, lett. b, T.U. della radiotelevisione d. Lgs n. 177 del 2005 richiamato da Ski in altra sede, deve ancora una volta essere sottolineato che non esistono tuttora (e quindi non è ipotizzabile l’esenzione dall’obbligo generale) norme speciali, che impongano per le trasmissioni televisive ad accesso condizionato (non basta l’inerzia in una scelta di parental control e il pagamento di un abbonamento o il pagamento a scalare) un sistema di controllo specifico e selettivo e naturalmente anche efficiente per la sua struttura ed attuazione;

che ovviamente la soluzione potrebbe essere differente, cioè in presenza di un rovesciamento del sistema praticato da Sky, avvalorato da una disciplina di coregolamentazione che lo recepisca, mediante una previsione iniziale di blocco, accompagnata da offerta di opzione positiva per la visibilità di programmi con restrizioni, ciò tanto più se già fosse in vigore un sistema di classificazione generalizzato basato sulla coregolamentazione, via che, sia pure con alcune incertezze, sembra intraprendere, con una recente iniziativa, il legislatore nazionale, proprio per colmare un vuoto esistente di efficiente tutela di fronte a film e telefilm a rischio per minori.

Di conseguenza ravvisa che le programmazioni con le modalità sopra contestate a Sky Italia s.r.l. in orario di “televisione per tutti”, e addirittura in “fascia protetta”, di un film vietato nelle sale ai minori di anni 14 e di conseguenza inibito alla trasmissione televisiva dalle ore 22,30 alle ore 7, aventi, peraltro, un accertato e rilevato contenuto di grave nocimento per i minori, costituiscano violazione della normativa vigente: Premessa, secondo comma e punto 2.4 e 3.1 del Codice di autoregolamentazione TV e minori, in relazione al disposto dell’art. 34, comma 2, testo unico della radiotelevisione 31 luglio 2005, n. 177

Invita, pertanto, l’emittente. in conformità a quanto previsto dal Codice di autoregolamentazione (p. 6. 2) e dal d. lgs. 31 luglio 2005 n. 177 (art. 35 comma 4), a dare entro i prossimi 10 giorni chiara e adeguata notizia dei contenuti della presente risoluzione in un notiziario, od equivalente trasmissione, di massimo o buon ascolto.

Il Presidente
Dr. Emilio Rossi